

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2164 del 07/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OPAC s.r.l. per impianto ubicato in Via A. Costa n. 7, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2199 del 03/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OPAC s.r.l. per impianto ubicato in Via A. Costa n. 7, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla OPAC s.r.l. per l'impianto sito a Sant'Agata Bolognese, in via A. Costa n. 7, dove viene svolta l'attività di realizzazione prototipi automobilistici. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la OPAC s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La OPAC s.r.l., C.F. e P.IVA 05053860010, con sede legale a Torino, in via A. Avogadro n. 11, per l'impianto ubicato a Sant'Agata Bolognese, in via A. Costa n. 7, ha presentato, nella persona di Luca Sacco, in qualità di legale rappresentante di OPAC s.r.l., al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 22/1/2019 al prot. n. 842 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota del 25/1/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 25/1/2019 al prot. n. 13445, ha trasmesso ad Arpae e a Sorgeaqua s.r.l., la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese con propria nota del 16/3/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 18/3/2019 al prot. n. 42729, ha trasmesso il parere comunale favorevole, nonché il parere favorevole di Sorgeacqua s.r.l., ad autorizzare nell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Il Comune di Sant'Agata Bolognese con propria nota del 8/4/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 8/4/2019 al prot. n. 56333, ha trasmesso il nulla osta comunale relativo alla matrice acustica.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 156 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 156;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 3/5/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della OPAC s.r.l. ubicato in Via A. Costa n. 7, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere di Sorgeaqua s.r.l.), "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il parere di Sorgeaqua s.r.l. prot. n. 156 del 28/2/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 3881 del 16/3/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 5696/2019

Documento redatto in data 3/5/2019



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N.03/2019
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì 15/03/2019

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MATRICE SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLA DITTA "OPAC S.R.L."**
PARERE DEL COMUNE DI SANT'AGATA RELATIVO ALLA MATRICE SCARICHI

Vista la domanda di AUA in oggetto (Prot. SUAP n. 842 del 22/01/2019), trasmessa dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese (Pratica 03/2019) e relativa, fra le altre matrici, allo scarico di acque reflue domestiche che recapitano nella pubblica fognatura;

Visto il parere favorevole condizionato di Sorgeaqua Srl Prot. n. 156 del 28/02/2019;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale ed urbanistico al rilascio della prevista AUA per lo scarico di acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura dello stabilimento della Ditta "OPAC S.R.L." con sede legale in Torino, via A. Avogadro n.11, per gli impianti siti in via A. Costa n.7;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici:

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – U.O. Ambiente e Energia – si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ferme restando le condizioni del Gestore del SII di cui al parere Prot. n. 156 del 28/02/2019

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – Servizio Urbanistica – si attesta che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio dell'AUA richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente

**NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER EDIFICI CON SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Prot. n. 156 del 28/02/2019

Richiesta n. **SA/009-19/DOM** del **28/01/2019**

In riferimento alla richiesta di NULLA OSTA relativa all'allacciamento al SII del fabbricato ubicato nel comune di **SANT'AGATA BOLOGNESE**, via **ANDREA COSTA** n. **7**, individuato catastalmente al Foglio **28**, Mappale **77**, Sub **14-21**, presentata da **SACCO LUCA**, legale rappresentante della ditta **OPAC S.R.L.**, sulla base dell'analisi degli elaborati presentati, fatto salvo il diritto di terzi, si rilascia il **NULLA OSTA** alla realizzazione dei seguenti allacciamenti:

☐ ALLACCIO ALLA RETE IDRICA N. _____

Punto di consegna:

Prescrizioni:

X ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE N. **1M**

Punto di recapito:

L'innesto in pubblica fognatura è già esistente nel punto **1M** in Via A.Costa e non è oggetto di intervento.

Prescrizioni:

Il pozzetto **2M** viene definito di ispezione per le acque bianche.

X ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE N. **1N**

Punto di recapito:

L'innesto in pubblica fognatura è già esistente nel punto **1M** in Via A.Costa e non è oggetto di intervento.

Prescrizioni:

Il pozzetto **2M** viene definito di ispezione per le acque nere.

ANNOTAZIONI:

Nell'ambito della procedura di richiesta AUA, si rilascia il Nulla Osta all'allacciamento al S.I.I. per scarichi esclusivamente di tipo civile.

La proprietà specifica che nessuna modifica è intervenuta agli scarichi dell'edificio.

L'azienda dichiara di non ricadere nel campo di applicazione delle attività svolte nelle aree scoperte in relazione ai disposti della DGR 286/05 e DGR 1860/06.

In base al Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08, si precisa quanto segue:

1. Il presente Nulla Osta è valido come autorizzazione allo scarico.
2. Il presente Nulla Osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico delle reti private (cioè quella insistente su suolo privato nel caso dell'acquedotto e quella a monte dell'innesto alla dorsale stradale per quanto riguarda la fognatura) per le quali è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il presente Nulla Osta non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso l'Amministrazione Comunale e gli enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie, autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione stradale, autorizzazione dell'ente proprietario della strada), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi.
4. Prima dell'inizio dei lavori di scavo anche in area privata, è necessario fare richiesta di segnalazione dei sottoservizi ai vari Enti gestori, compresa Sorgeaqua.
5. Gli allacciamenti alla rete idrica verranno realizzati da Sorgeaqua su richiesta del privato. Tali allacciamenti rimarranno di competenza del gestore del SII fino al confine di proprietà.
6. Gli allacciamenti fognari verranno realizzati dal privato, con sorveglianza dei lavori da parte di Sorgeaqua se il punto di immissione è sul collettore principale (pubblica fognatura). Tali allacciamenti rimarranno quindi di competenza del privato per eventuali manutenzioni, rifacimenti, pulizie fino alla dorsale di collettamento.
7. Gli allacciamenti fognari dovranno essere realizzati nel rispetto delle Specifiche Tecniche Sorgeaqua.
8. Sorgeaqua non risponde nel caso di eventi meteorici che saturino la capacità di deflusso della pubblica fognatura. Spetta all'utente tutelarsi dal rischio di rigurgiti tramite l'installazione a proprio carico di idonei dispositivi antiriflusso e/o l'adozione di copertura assicurativa. L'installazione di dispositivi antiriflusso è obbligatoria nei seguenti casi: utenze con seminterrati, utenze costruite a quote altimetriche inferiori e a rischio rispetto alle pubbliche fognature.
9. La fossa biologica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata ed i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06, parte quarta e s.m.i..
10. Eventuali rifiuti diversi dalle acque reflue domestiche non devono interferire e/o immettersi nel sistema fognario.
11. E' necessario presentare nuova richiesta di nulla osta qualora, a seguito di un ampliamento, una ristrutturazione o di diversa destinazione d'uso dell'insediamento, si verifichi una variazione quali/quantitativa dello scarico od una modifica del sistema di convogliamento delle acque reflue.
12. Il presente Nulla Osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria. Per eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovrà essere ripresentata separatamente apposita richiesta debitamente corredata degli allegati previsti.

Allegati:

- Planimetria delle reti private con i visti di competenza (Tav. Unica);

IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Guazzi Manuela

*Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti*

Autorizzazione Unica Ambientale

OPAC Srl - Comune di Sant'Agata Bolognese - via Andrea Costa n° 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di realizzazione prototipi automobilistici svolta dalla società OPAC Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Andrea Costa n° 7.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente al punto 1 (Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg):

1. La società OPAC Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E01 – E02 - E02
PROVENIENZA: BRUCIATORE CALDAIA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E04
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente

autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;

- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia

rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta OPAC Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della OPAC s.r.l. ubicato in Via A. Costa n. 7, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese prot. 4951 del 8/4/2019 per la matrice impatto acustico, si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni formulate nel citato parere, che forma parte integrante del presente allegato.

Sinadoc n. 5696/2019

Documento redatto in data 3/5/2019



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

AREA TECNICA
U.O. AMBIENTE ED ENERGIA

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019 -
Tel. 051/68.18.911

Cl.8.3 - Prot.n.4951

Sant'Agata Bolognese, lì 08/04/2019

PRATICA SUAP N.03/2019
Classifica **8.3**

Spett.le **SAC BOLOGNA**
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI SITI IN VIA A.COSTA 7 – SOCIETA' "OPAC S.R.L."**
NULLA OSTA DEL COMUNE DI SANT'AGATA RELATIVO ALLA MATRICE ACUSTICA

Vista la domanda di AUA in oggetto (Prot. SUAP n. 842 del 22/01/2019), trasmessa con nota Prot. n.1189 del 25/01/2019 (Pratica 03/2019), ravvisata la necessità di formulare il parere inerente la matrice acustica finalizzato al rilascio della prevista AUA per l'impianti sito in via A.Costa n.7.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visti:

- la Legge n.447/1995 e s.m.ei.;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15;
- la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45;
- la Delibera della Giunta Regionale del 14 aprile 2004 n° 673;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277;

Tutto ciò premesso si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di rumore redatta in riferimento alla Valutazione di impatto acustico sottoscritta da Sacco Luca in data 17/01/2019 e con la quale viene ritenuto l'insediamento compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante.

Ai fini del rilascio della presente A.U.A., si formulano le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

2) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
dott. Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.